



Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Assunta con i poteri del Consiglio Provinciale

N. 2 del 21/01/2021

OGGETTO: Approvazione nuovo regolamento per il riversamento e rendicontazione del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 (T.E.F.A.).

Il giorno ventuno del mese di gennaio dell'anno duemilaventuno, nel Palazzo della Provincia di Sassari,

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Pietro Fois

con la partecipazione del Vice **Segretario Generale**, **Dr. Antonello Bellu**, ha approvato con i poteri del Consiglio Provinciale, la proposta di Deliberazione del **Settore Servizi Finanziari, Economato, Trattamento Economico del Personale**, n. 2021/4 del 19/01/2021, che si riporta di seguito integralmente nel testo deliberato:

L'AMMINISTRATORE STRAORDINARIO

Premesso che:

- il D. Lgs. 504/1992, all'art. 19, ha istituito il T.E.F.A. (Tributo Provinciale per la Tutela, protezione ed igiene dell'ambiente);

- il tributo (art. 19 comma 2 del D. Lgs. 504/1992) "è commisurato alla superficie degli immobili assoggettata dai comuni alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed è dovuto dagli stessi soggetti che, sulla base delle disposizioni vigenti, sono tenuti al pagamento della suddetta tassa",

Preso atto che, dopo varie interpretazioni che si sono succedute nel tempo, è intervenuto il comma 666 della Legge 147/2013 che ha ribadito: "E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo";

Richiamata la L.R. del 4/2/2016, n.2, "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" e la Deliberazione della Giunta Regionale n.23/5 del 20.04.2016 che, in conformità a quanto previsto all'art.25 della succitata legge, ha stabilito che il territorio della Regione si articola nella città metropolitana di Cagliari e nelle province di Sassari, Nuoro, Oristano e Sud Sardegna;

Dato atto che con la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con il poteri della Giunta Provinciale n.26 del 06.06.2016 questa Amministrazione Provinciale ha confermato l'aliquota del tributo nella misura del 5% del prelievo collegato al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani stabilito da ciascun comune.

Dato atto che con la Deliberazione dell'Amministratore Straordinario assunta con il poteri del Consiglio Provinciale n.4 del 18.02.2018 questa Amministrazione Provinciale ha regolamentato le modalità di riversamento e rendicontazione del TEFA ;

Preso atto che l'art. 38-bis, del D.L. 26 ottobre 2019 n.124 (legge di conversione n.157/2019) che ha modificato il comma 7 dell'art.19 del Decreto Legislativo n.504 del 1992, ha previsto che a decorrere dal 1° giugno l'importo del "Tefa" sia automaticamente riversato a favore delle Province e Città Metropolitane;

Preso atto che con il D.M. 1° luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 9 luglio 2020, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le modalità attuative dell'art. 38-bis;

Considerato che per l'annualità 2020, per i pagamenti effettuati tramite F24 o i bollettini postali rendicontati da Poste con le stesse modalità degli F24, la Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate effettua lo scorporo dai singoli versamenti di quanto riscosso a titolo di TEFA, compresi eventuali interessi e sanzioni, ed opera il successivo riversamento alle province e città metropolitane, applicando la misura del 5% o la diversa misura comunicata dall'ente impositore.

Non sono prese in considerazione percentuali diverse di tale commissione eventualmente deliberate, anche d'intesa, dagli enti coinvolti;

Considerato che il flusso non contiene i pagamenti effettuati tramite MAV, bollettini postali tradizionali, PagoPA o altri strumenti di pagamento elettronici, in quanto non sono trattati dall'Agenzia delle Entrate e i pagamenti che fanno riferimento ad annualità diverse dal 2020. Pertanto in queste ipotesi il riversamento del TEFA è rimasto di competenza dei Comuni;

Considerato che per le somme riferite al secondo semestre 2020 il termine di riversamento è fissato al 28 febbraio 2021. In ogni caso i comuni effettuano contestuale rendicontazione degli importi riversati e forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti alle province e città metropolitane;

Considerato che per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle Entrate e la Struttura di gestione dell'Agenzia delle Entrate provvedere al riversamento degli importi pagati con i codici tributo in base al codice catastale del Comune.

Anche nel caso di pagamenti effettuati mediante bollettino di conto corrente postale o con altri strumenti di pagamento elettronici, compresa la piattaforma PagoPA, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti direttamente alle province e alle città metropolitane secondo gli importi indicati dai comuni e secondo le specifiche tecniche da emanarsi con successivo provvedimento.

Il TEFA è sempre riversato al netto della commissione spettante al comune nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse.

Al termine di ciascun trimestre dell'anno i comuni, nel caso di versamenti, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2020 e relativi alle annualità 2020 e seguenti, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia o città metropolitana competente per territorio, e entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre. In ogni caso i comuni effettuano contestuale rendicontazione degli importi riversati e forniscono le informazioni del prelievo sui rifiuti alle province e città metropolitane.

Preso atto che con il D.M. 21 ottobre 2020, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha definito le modalità di pagamento della TARI-tributo e della Tariffa-corrispettiva e del TEFA attraverso la piattaforma PAGOPA e la trasmissione delle informazioni e dei flussi concernenti gli importi ed i pagamenti.

Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che aggiorni le modalità operative, sulla base delle nuove disposizioni regolamentari;

Vista la bozza di regolamento allegato alla presente e denominato "Regolamento per il riversamento e rendicontazione del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 (T.E.F.A.)".

Visto lo Statuto della Provincia di Sassari;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare il “Regolamento per il riversamento e rendicontazione del Tributo per l’Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell’Ambiente di cui all’Art. 19 del D. Lgs n. 504/1992 (T.E.F.A.)” il cui testo viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che il regolamento entra in vigore dal primo gennaio 2021 e sostituisce integralmente i provvedimenti assunti con le Deliberazioni della Giunta Provinciale n.161 del 14.09.2010 e n.28 del 15.02.2011 e n.4 del 18.02.2018.
- 3) di notificare copia del presente atto AI Comuni per gli adempimenti di competenza, provvedendo altresì alle pubblicazioni previste dalla vigente normativa;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. n 267/2000.

Il Vice Segretario Generale

Antonello Bellu

L'Amministratore Straordinario

Pietro Fois



Provincia di Sassari

Servizi Finanziari, Economato, Trattamento Economico del Personale

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n° 267/2000 esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione all'Amministratore Straordinario n. 2021/4 del 19/01/2021, avente per oggetto:

Approvazione nuovo regolamento per il riversamento e rendicontazione del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 (T.E.F.A.).

Data **20/01/2021**

IL DIRIGENTE
Dr.ssa Silvia Soggia



Provincia di Sassari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Relativamente alla proposta di deliberazione all' **Amministratore con i poteri del Consiglio** n. **2021/4** del 19/01/2021 avente per oggetto **Approvazione nuovo regolamento per il riversamento e rendicontazione del Tributo per l'Esercizio delle Funzioni di Tutela, Protezione ed Igiene dell'Ambiente di cui all'Art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 (T.E.F.A.)**, a firma del responsabile dell'Ufficio Proponente Servizi Finanziari, Economato, Trattamento Economico del Personale .

Si attesta che il presente atto non ha implicazioni contabili e finanziarie.

Data 20/01/2021

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI, PERSONALE, ECONOMATO**
F.to Dott.ssa Silvia Soggia



PROVINCIA DI SASSARI

**REGOLAMENTO PER IL RIVERSAMENTO E RENDICONTAZIONE DEL TRIBUTO
PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE
DELL'AMBIENTE DI CUI ALL'ART. 19 D.LGS. 504/1992 (T.E.F.A.)**

INDICE

Articolo 1 - Ambito di applicazione	pag. 3
Articolo 2 - Termini e modalità di versamento	pag. 3
Articolo 3 - Rendicontazione	pag. 3
Articolo 4 - Affidamento riscossione a terzi	pag. 4
Articolo 5 - Compensi	pag. 4
Articolo 6 - Rimborsi – Compensazione	pag. 4
Articolo 7 - Verifiche e controlli	pag. 4
Articolo 8 - Comunicazioni variazioni	pag. 4
Articolo 9 - Entrata in vigore	pag. 4
Allegato A	
Allegato B	
Allegato C	

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il tributo previsto dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 denominato “TEFA” per quanto non espressamente previsto dal D.Lgs. n. 504/1992 e da altre disposizioni di legge e stabilisce le modalità operative di riversamento alla Provincia di Sassari e relative attività connesse di rendicontazione da parte dei soggetti riscuotitori.

Articolo 2 – Termini e modalità di versamento

1. I Comuni, al termine di ciascun trimestre dell'anno, nel caso di versamenti TEFA, comprensivi di interessi e sanzioni, effettuati a loro favore, provvedono al riversamento del tributo spettante alla provincia di Sassari entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre.

Trimestre	Riversamento alla Provincia
Gennaio - Febbraio – Marzo	Entro il 30 aprile
Aprile – Maggio – Giugno	Entro il 31 luglio
Luglio – Agosto – Settembre	Entro il 31 ottobre
Ottobre – Novembre – Dicembre	Entro il 30 gennaio

2. I Comuni riversano alla Provincia di Sassari, entro il mese successivo dalla riscossione, gli importi annuali TEFA derivanti dalle somme eventualmente riconosciute ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/2007 convertito con modifiche dalla Legge 31/2008 (Servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nei confronti delle istituzioni scolastiche).

Articolo 3 – Rendicontazione

1. **Entro 30 giorni** dalla sua adozione, i Comuni inviano alla Provincia di Sassari la determinazione dirigenziale di approvazione della lista di carico o dei ruoli/ elenchi o qualsiasi altra documentazione concernente gli importi complessivi determinati a titolo di TEFA e comunicati ai soggetti passivi.

2. **Per ogni versamento e comunque entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del trimestre**, i Comuni inviano alla Provincia di Sassari un rendiconto con i dati relativi agli importi riscossi a titolo di TARI e di TEFA, suddiviso per annualità, ed il compenso trattenuto, utilizzando i modelli denominati “Rendiconto Trimestrale” allegati A e B al presente regolamento.

3. **Entro il 30 gennaio di ciascun anno** i Comuni presentano alla Provincia di Sassari un rendiconto annuale relativo alle somme introitate a titolo TARI e TEFA entro il 31 dicembre dell'anno precedente, con evidenza degli sgravi/rimborsi effettuati a titolo di TEFA sui ruoli/elenchi emessi, utilizzando il modello “Rendiconto Annuale” allegato C al presente regolamento

4. I Comuni, i soggetti gestori e i concessionari del servizio di riscossione sono considerati quali agenti contabili e come tali sono sottoposti all'obbligo della resa del conto giudiziale nelle modalità e termini indicati dall'art. 93 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4 – Affidamento riscossione a terzi

1. I Comuni devono comunicare alla Provincia di Sassari l'eventuale decisione di affidamento a terzi della riscossione della tassa/tariffa comunale raccolta rifiuti sia riguardante il ruolo ordinario che quello coattivo.

2. Fermo restando quanto previsto al precedente punto 1, i Comuni devono, in caso di affidamento a terzi, rendere operativi i contenuti del presente accordo anche nei confronti del nuovo soggetto affidatario del servizio, in quanto compatibile con la nuova normativa riguardante la tassazione dei rifiuti.

Articolo 5 – Compensi

1. Ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 504/1992 comma 5, per l'attività di riscossione del tributo spetta un compenso pari a 0,30% delle somme riscosse.

2. Il Comune, al momento della determinazione del TEFA o al momento del riversamento degli

importi dovuti alla Provincia di Sassari, tratterrà il compenso dello 0,30%.

3. Il compenso trattenuto sarà rendicontato da parte del Comune con la medesima documentazione di cui all'articolo 3.

Articolo 6 – Rimborsi - Compensazione

1. I Comuni effettuano i rimborsi ai contribuenti delle somme non dovute a titolo di tributo ambientale, anticipando le somme necessarie nel caso in cui gli importi erroneamente pagati dai contribuenti siano già stati riversati alla Provincia di Sassari.

2. I Comuni successivamente alla presentazione del rendiconto annuale di cui all'articolo 3 comma 3 del presente regolamento, effettueranno le compensazioni con le somme anticipate per conto della Provincia di Sassari previa dettagliata rendicontazione e comunicazione tramite PEC, oppure, in caso di incapienza, richiederanno il rimborso di quanto anticipato.

Articolo 7 – Verifiche e controlli

1. La Provincia di Sassari può richiedere opportune verifiche sulle somme incassate dal Comune e la documentazione integrativa allo stesso ente, finalizzata all'accertamento ed alla determinazione delle somme di propria competenza.

Articolo 8 – Comunicazioni variazioni

1. La Provincia di Sassari comunicherà eventuali variazioni dell'aliquota del tributo non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali.

2. I Comuni si impegnano a comunicare alla Provincia di Sassari ogni eventuale variazione sulla gestione del tributo entro 60 giorni dalle modifiche poste in essere.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge, è pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. Le modalità di cui al presente regolamento dovranno essere applicate a partire dal primo gennaio 2021.

